

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **BERTINELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE	Pag. 242, 245, 248 e <i>passim</i>
DE CAROLIS	253
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>	242, 243 244 e <i>passim</i>
MARIANI	243, 247, 251 e <i>passim</i>
MARTINAZZOLI	251
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	244, 245, 248 e <i>passim</i>
PETRELLA	243, 244, 248 e <i>passim</i>
VIVIANI	247, 248, 254

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa del senatore Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Lattanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle cir-

costanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Riprendiamo, allora, l'esame dell'articolo 66 che, come la Commissione ricorderà, nella seduta di stamane è stato accantonato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* L'articolo 66 dispone l'abrogazione dell'articolo 184 del codice penale e stamane ho chiarito che nel suddetto articolo 184 si fa riferimento al concorso di pene oltre che all'ergastolo.

PRESIDENTE. L'articolo 184 è intitolato: « Estinzione della pena (di morte) dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati ». Esso recita: « Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Non dimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni ... ».

Quindi vi è solo il riferimento all'ergastolo che è poi disciplinato dalle nostre norme.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* L'articolo 184 può essere tranquillamente abrogato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 66.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 70, che non è stato modificato dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 70.

L'articolo 204 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 204. - (*Accertamento di pericolosità Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accerta-

mento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. La differenza tra l'articolo 204 del codice penale e quello sottoposto al nostro esame sta nel fatto che la pericolosità va sempre accertata.

P E T R E L L A . A prescindere dalla questione sulle misure di sicurezza, che è molto più complessa e andrebbe affrontata tenendo presente i limiti dell'applicazione di questo strumento che dovrebbe essere riservata esclusivamente ai casi di infermità di mente, il problema principale è che non viene introdotta, in effetti, nessuna innovazione nel sistema attuale. Infatti, l'unica innovazione che si poteva apportare in materia di misure di sicurezza era quella di far scomparire i casi di pericolosità presunta dalla legge e far sì che il giudice potesse accertare la pericolosità caso per caso; a meno che non si preferisse arrivare alla abolizione radicale di quella che fu una

delle più infelici innovazioni introdotte dal codice Rocco.

Debbo notare, tuttavia, che c'è qualcosa nell'articolo successivo, quando si parla della revoca delle misure di sicurezza. Si dice che la misura di sicurezza viene revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca o la commutazione della misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Vorrei qui far notare alla Commissione che, dando al giudice la facoltà di accertare sempre se sussistono le condizioni della revoca, può verificarsi una situazione direi paradossale, cioè che la persona sottoposta a misura di sicurezza venga dichiarata — in quanto presunta dalla legge — socialmente pericolosa e subito dopo, con provvedimento del giudice, liberata dalla misura di sicurezza perchè non più pericolosa. Si verrebbe, in altri termini, a creare nell'ambito del sistema una discrasia, che consiglierebbe di spostare al momento anteriore l'accertamento in concreto della pericolosità, ossia di rendere sempre collegata a tale accertamento l'applicazione delle misure di sicurezza.

Tutto questo sarebbe opportuno, sempre discendendo dal fatto che lo stesso sistema delle misure di sicurezza, così come viene oggi previsto, mal si concilia con le moderne concezioni del diritto penale in genere e del diritto punitivo.

Sottopongo alla Commissione queste osservazioni, facendo presente che il testo dell'articolo 204 del codice penale potrebbe essere utilmente corretto introducendo, appunto, il principio dell'accertamento in concreto, sempre, della pericolosità. Ove la Commissione mostrasse di volersi indirizzare in questo senso, mi riserverei di presentare un apposito emendamento; ove, invece, questo criterio dovesse essere rifiutato, mi asterrai dal formulare qualsiasi proposta.

M A R I A N I . Apprezzo l'intervento del senatore Petrella, ma faccio presente che in

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

sostanza la presunzione di pericolosità sociale stabilita dalla legge è in relazione alla moltiplicazione dei reati compiuti in un certo tempo, quindi a fatti che il giudice dovrebbe tener presenti.

Non mi sembrerebbe, pertanto, opportuno affidarsi alla discrezionalità del magistrato. O si vuole innovare in materia di misure di pubblica sicurezza dicendo che sono inutili, o altrimenti, se le manteniamo, non vedo perchè si debba togliere questa automaticità.

Sono perciò d'accordo per il mantenimento del testo attuale.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il problema dibattuto nel corso della V legislatura e recentemente in sede di Sottocommissione era precisamente quello puntualizzato dal senatore Petrella, cioè se l'accertamento della pericolosità dovesse avvenire anche in quei casi nei quali attualmente la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. E si voleva arrivare ad una disposizione la quale stabilisse che l'accertamento della pericolosità dovesse avvenire sempre, caso per caso.

Dopo tante discussioni, tuttavia, si pervenne alla conclusione che vi sono casi presunti dalla legge, in un significato obiettivo. Basta riferirsi, per esempio, agli articoli 219, 221, eccetera, che sono richiamati proprio dal secondo comma dell'articolo 204, per rendersi conto che non è necessario un nuovo accertamento quando esistono certe condizioni già verificate in sede giudiziale.

La presunzione, quindi, non è un dato di sfavore, ma soltanto una conseguenza di quell'accertamento di carattere giudiziario che è stato operato nelle forme del contraddittorio.

L'innovazione, invece, è quella contenuta nell'articolo 71 del disegno di legge (che si riferisce all'articolo 207 del codice penale) perchè, allo stato, le misure di sicurezza non possono essere revocate se la persona ad esse sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa; la revoca non può essere ordinata se non è decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dal-

la legge. Noi abbiamo ritenuto di giurisdizionalizzare anche questo punto, affermando che la misura di sicurezza è revocata se la persona ad essa sottoposta ha cessato di essere socialmente pericolosa e la revoca, o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva, è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Questa automaticità, sia per quanto attiene al termine minimo, sia per quanto attiene al potere attribuito al giudice (invece che al Ministro di grazia e giustizia) di revocare o commutare le misure di sicurezza, rappresenta l'innovazione principale.

PETRELLA. Prendo atto che l'orientamento della Commissione è contrario al mio emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si trova di fronte alle argomentazioni piuttosto logiche svolte dal senatore Petrella.

Premesso che il principio del tutto nuovo, che abbiamo consacrato in questo codice, è quello per cui le misure di sicurezza non si applicano più automaticamente, ma sono sempre strettamente ancorate all'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, come si concilia tale principio con un'applicazione *ex lege* delle misure di sicurezza? Mi sembra che questa sia la domanda del senatore Petrella. Rispondiamo subito che abbiamo previsto innanzitutto una particolare possibilità di riesame quando siano decorsi un certo numero di anni, in funzione del motivo per cui le misure di sicurezza sono state applicate; abbiamo previsto soprattutto, con l'articolo 71 — come faceva rilevare il relatore —, la giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza: il che rappresenta, senza dubbio una grossa novità ed una grande conquista.

Orbene, perchè il legislatore ha mantenuto la disposizione che prevede la presunzione di talune ipotesi di pericolosità? Ci sono casi, stati di fatto, situazioni obiettive per cui, sia per la natura delle qualità o delle

caratteristiche del soggetto e sia per l'estrema efferatezza o gravità del reato, è socialmente rilevante presumere l'esistenza di questa pericolosità sociale.

Tale disposizione, destinata ad agire come valvola di sicurezza, a cautela di qualunque possibile ulteriore offesa alla società, è stata tuttavia fortemente temperata sia dal disposto degli ultimi commi dell'articolo 70 e sia, soprattutto, dall'articolo 71. In altri termini, pur convenendo con il senatore Petrella che si tratta di una disposizione che ha carattere eccezionale, prego di considerare che tale eccezione trova la sua ragion d'essere nella qualità del soggetto o nella natura del reato.

In tali circostanze, il testo in esame non manca tuttavia di porre particolare cautela: nelle ipotesi previste dagli ultimi commi dell'articolo 70 e dall'articolo 71, la qualità di persona socialmente pericolosa e la conseguente applicazione delle misure di sicurezza è infatti subordinata all'accertamento da parte del giudice. Pregherei pertanto la Commissione di mantenere il testo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Petrella ritiene di non presentare emendamenti, pongo in votazione l'articolo 70 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 71.

L'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 207. - (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

(È approvato).

Art. 71-bis.

L'articolo 208 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 208. - (*Riesame della pericolosità*). — Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa, per un esame ulteriore, un nuovo termine non superiore al periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

In ogni tempo, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere a nuovi accertamenti ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il riesame della pericolosità, la Sottocommissione ha ritenuto di precisare che qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa, per un esame ulteriore, un nuovo termine che non potrà essere superiore al periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza. Si è voluto cioè che il giudice fosse vincolato nella fissazione del termine.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 71-bis di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 214, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 210. - (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — L'estinzione del reato

impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

« Art. 211. - (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dagli articoli 220 e 225, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

« Art. 214. - (*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*). — Nel caso in cui la persona sottoposta a misure di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senz'altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal

giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia ».

« Art. 217. — (*Durata minima*). — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

« Art. 219. - (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono stati previsti diversi effetti del-

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

la estinzione del reato o della pena. I primi due commi dell'articolo 210 del codice penale nel testo proposto dalla Sottocommissione sono identici a quelli contenuti nell'articolo 210 del codice penale attualmente in vigore. All'ultimo comma, invece, oltre ad avere sostituito alle parole: « la pena dell'ergastolo » le altre: « la pena della reclusione non inferiore a trenta anni », si è ritenuto di aggiungere l'espressione « quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale » in relazione all'articolo 204, il quale prevede che le misure di sicurezza non possono essere applicate, anche quando siano presunte dalla legge, se sono decorsi i dieci anni, perchè bisogna procedere ad un riesame della pericolosità.

M A R I A N I . Ma l'articolo 204 si limita al caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 del codice penale.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Dico solo che il principio è identico per l'accertamento della permanenza della pericolosità sociale, non che vi sia una interdipendenza.

Per quanto riguarda poi l'articolo 211, relativo alla esecuzione delle misure di sicurezza, abbiamo ritenuto di aggiungere quelle parole « Salvo quanto disposto dagli articoli 220 e 225 » (che si riferiscono, rispettivamente, all'esecuzione dell'ordine di ricovero e al minore imputabile) e, all'ultimo comma, di condizionare l'esecuzione delle misure di sicurezza al previo accertamento della permanenza della pericolosità sociale. L'articolo 214, che non era previsto nel testo Leone, è stato modificato dalla Sottocommissione per alleviare le responsabilità di colui il quale, essendo stato sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, evada. Mentre per il codice attuale, nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, il periodo minimo di durata della misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione; per l'articolo 214 proposto dalla Sottocommissione il giudice,

valutate le circostanze, ha la facoltà di disporre nel caso di prima infrazione (ma può quindi non farlo) che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza; mentre, qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senz'altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

V I V I A N I . Sappiamo come è sorta questa norma. Si sono verificati casi veramente aberranti. Uno, divenuto famoso, che ha dato luogo ad una interrogazione all'onorevole Ministro di grazia e giustizia — il quale tuttavia non ha ancora provveduto a rispondere — è il caso di Pisa dove non sapendo dove collocare gli individui soggetti a misure di sicurezza, la pubblica amministrazione — è questo è un autentico reato — ha disposto che vengano eseguite nei reclusori. Tra gli altri, vi è il caso di un individuo soggetto ad una misura di sicurezza cui, ritornando dalle licenze è purtroppo capitato diverse volte di tardare di un giorno, o anche meno. Ebbene, tutte le volte ha dovuto ricominciare dall'inizio e sono ormai dieci anni che si protrae questa triste storia. Proprio in considerazione di questi casi si è stabilita la facoltatività ma solo limitatamente alla ipotesi di prima infrazione. E da considerare, come dissi in Sottocommissione, che in realtà si punisce una sorta di reato di evasione con una pena a durata non preventivamente determinata, la cui durata viene invece a dipendere, irragionevolmente, dalla entità di misura di sicurezza già eseguita.

Ora, però mi domando: si deve davvero insistere, per obbligare il giudice, nel caso di nuova infrazione, a disporre che la misura di sicurezza ricominci a decorrere dall'inizio o non si deve rendere sempre facoltativo quanto disposto dalla norma. Si tenga anche presente che in materia di recidiva si è accolto il criterio della possibilità della relativa aggravante. Si tratta di un problema che io ho già posto, inutilmente, in Sottocommissione e che ora ripropongo all'attenzione della Commissione.

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Ma qui non si tratta di recidiva che influisce sulla determinazione della pena e talvolta con aumenti notevolissimi; si tratta di un comportamento che viene preso in esame dal giudice ai fini della pericolosità. Il caso, pertanto, è diverso.

V I V I A N I . Però scatta automaticamente! È comunque una strana ipotesi di pericolosità persistente, o meglio di persistenza della pericolosità quella che si vede mantenere nella norma.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Lo scatto automatico c'è quando l'agente sia recidivo, cioè quando dimostri di non essersi adeguato, col suo comportamento, a quella che è l'aspettativa della società in ordine al suo reinserimento nella società stessa. In definitiva, a chi per la prima volta viene meno al suo obbligo, il giudice può dire che, per il tempo passato, il periodo di sicurezza viene sommato e quel suo venir meno all'obbligo è quasi una sospensione che non annulla gli effetti che si sono determinati nel tempo precedente. Quando però costui persiste nel suo comportamento antisociale, la pericolosità scaturisce dal suo stesso comportamento.

V I V I A N I . E se fosse invece disgrazia? Una volta gli è morto il padre, un'altra è andato sotto il tram?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Viviani, abbiamo dedicato un'intera giornata a questo argomento in Sottocommissione e a questo proposito vorrei chiederle se è proprio un reato quello della pubblica Amministrazione di detenere in località inadeguate, oppure...

V I V I A N I . Certamente non è carente l'elemento soggettivo!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. ...oppure se non è reato che qualcuno conceda revo-

che che finora sono di spettanza esclusiva del Ministro.

P E T R E L L A . Vorrei far presente che in questo articolo è rimasta la dizione « manicomio giudiziario ». Occorre sostituirla con l'altra: « ospedale psichiatrico giudiziario ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 72, nel testo del quale ho dato lettura, con la modifica testè indicata dal senatore Petrella.

(È approvato).

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 220. - (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di esecuzione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostitu-

zione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

« Art. 221. - (*Ubriachi abituali*). — Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno dar lettura degli articoli 220 e 221 dell'attuale codice penale; il primo recita: « L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena ».

L'articolo 221, invece, recita: « Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti,

sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

La differenza con quanto proposto nel testo in esame consiste nell'aver capovolto del tutto il criterio. Cioè l'esecuzione dell'ordine di ricovero viene effettuata prima che si inizi l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale: il condannato, cioè, solo dopo essere stato dimesso dalla casa di cura, è sottoponibile all'esecuzione della pena.

PRESIDENTE. Inoltre è da precisare che la Sottocommissione ha preferito parlare di « esecuzione » della pena, piuttosto che di « espiazione ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 73 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 74.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

PETRELLA. Signor Presidente, questo articolo rappresenta la più grossa assurdità del vigente sistema delle misure di sicurezza. La persona malata che ha compiuto il delitto durante la manifestazione della sua malattia, viene ricoverata obbligatoriamente in manicomio non per essere curata — altrimenti i termini previsti in questo articolo non avrebbero ragione d'essere — ma perchè risulti alla società, che è consapevole del reato, l'applicazione della sanzione. Sarebbe infatti logico, nella disciplina del trattamento degli infermi di mente, che questi venissero curati in un ospedale, ma per un tempo che nè la legge, nè il giudice possono stabilire, ma solo il medico. Umanità e ragione questo suggeriscono. La mia proposta, pertanto, è quella di un emendamento che riduca l'articolo 222 a quelle che sono le disposizioni della prima parte, emendata in questo senso: « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica,

ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per il tempo necessario alla cura della malattia ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. L'argomento del tempo indeterminato per i ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario è stato oggetto di esame nella Sottocommissione, e in quella sede si disse che, poichè si tratta di assicurare una guarigione attraverso i ritrovati della medicina odierna, ma soprattutto anche di considerare la pericolosità sociale di colui che ha commesso il delitto, era opportuno che ci si riferisse alla gravità dei fatti commessi, i quali, in sostanza, denunciavano una più o meno lata pericolosità in funzione della gravità della pena comminata dalla legge. Quindi mi pare che, fermo restando l'obbligo dell'ospedale psichiatrico giudiziario di provvedere a quelle che sono le più moderne acquisizioni scientifiche per il risanamento della persona sottoposta a cura, permane tuttavia l'obbligo del ricovero in ospedale psichiatrico per la carica di pericolosità della quale la persona che ha commesso i delitti ha dato manifestazione. Secondo il nuovo sistema, se un tale fosse dichiarato guarito nello spazio di tempo di due o tre anni, ma dovesse permanere nell'ospedale per altri due o tre anni, il giudice di sorveglianza potrà disporre la conversione dell'internamento in un'altra misura di detenzione.

Quindi mi pare che noi, pur apprezzando lo spirito umanitario della proposta del senatore Petrella, non possiamo fare a meno di considerare la pericolosità sociale di coloro che commettono i più gravi delitti. Bisogna quindi temperare la necessità di cure con la difesa della società da coloro che hanno delinquito in un momento nel quale non avevano piena capacità d'intendere e di volere — infermi psichici, cronici intossicati da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomuti — perchè queste per-

sone, messe in circolazione, rappresentano sempre un pericolo per la convivenza sociale.

MARTINAZZOLI. Signor Presidente, prendo la parola per dire che possiamo approvare l'articolo nella sua attuale formulazione, però con la precisa consapevolezza dei suoi limiti. È chiaro che non è per nulla convincente il discorso sulla pericolosità affidato ad un sintomo della gravità del reato, quando sappiamo che il reato è stato commesso in una situazione di totale incapacità. Basta questo per dimostrare che il discorso non regge.

MARIANI. Sono giuste le osservazioni del senatore Martinazzoli, ma quando si dice « se l'imputato è persona socialmente pericolosa », è chiaro che deve esistere questa condizione perchè scatti tutto il sistema in esame.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il discorso si dovrebbe fare *funditus*, cioè sulla possibilità o meno della coesistenza, nel codice penale, delle pene e delle misure di sicurezza. Ora, siccome ci troviamo di fronte ad un sistema che prevede la duplicità della sanzione (la reclusione e l'arresto e le misure di sicurezza), e per quello che è il disegno che ci siamo proposti nella revisione del primo libro del Codice penale non possiamo sopprimerlo, siamo costretti ad accettare anche qualcosa che sul piano di una stretta logica personale potrebbe essere rifiutato.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei innanzitutto dire al senatore Petrella che è infondata l'opinione che le sue proposte non siano degne della massima considerazione, giacchè egli ha fatto una proposta veramente molto sensata. Debbo invece far rilevare al senatore Petrella che, da così nobile premessa, egli ha tratto delle conclusioni che, a mio giudizio, non appaiono perfettamente coerenti.

Mi riferisco, in primo luogo, al principio di prevedere in un Codice penale che il ri-

covero in un ospedale psichiatrico debba durare fino al momento in cui il medico stabilisce che l'ammalato può considerarsi guarito. Questo significa, praticamente, una condanna a vita quando si tratti di inguaribili, come possono essere i sordomuti.

Ma, vorrei, peraltro, far riflettere il senatore Petrella e la Commissione sul fatto che queste norme non sono previste con intento punitivo o afflittivo, ma in relazione alla pericolosità sociale del soggetto.

Questo si evince dal fatto che le stesse misure sono previste per circostanze che solo in parte possono connettersi alla responsabilità del soggetto — come nel caso di ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti — non essendo in altri casi — per esempio il sordomutismo — a lui certamente imputabili. Lo stesso trattamento, del resto, è riservato ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto.

Questo dimostra che l'unico motivo che ha mosso il legislatore nel dettare tali norme è la difesa della società, non già l'intento punitivo o afflittivo. E ciò, peraltro, ci induce a fare un'altra considerazione: stiamo bene attenti, soprattutto quando si parla di ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti, nel concedere questa non punibilità, perchè potremmo ad un certo punto incitare le persone a farsi trovare in stato di ubriachezza per poter commettere reati e non subirne le conseguenze.

Giustissima l'osservazione del senatore Petrella a proposito dell'esigenza della cura. Ma questa esigenza dove la inseriamo? Siccome si prevedono quantità molteplici di casi, occorrerebbe prevedere una norma finale la quale disponesse che durante il periodo di ricovero devono essere prestate ai ricoverati tutte le cure necessarie per la loro guarigione. Ma una norma siffatta potrebbe essere offensiva nei confronti della Pubblica amministrazione, la quale già si interessa del problema al quale ci riferiamo. Mi direte che se ne interessa malamente, ma la questione non riguarda il Codice penale.

Non c'è dubbio — e il Governo assume un preciso impegno a questo proposito —

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

che sarà fatto ogni sforzo perchè i soggetti ricoverati vengano curati nel modo migliore al fine di potere ottenere la guarigione. È questa l'intenzione del legislatore; ma non mi sembra che ragioni di stile e di opportunità consentano di inserire una apposita disposizione nel Codice, anche se traspare che a tutti noi stanno a cuore le sorti di coloro che sono posti ai margini della società.

PETRELLA. La considerazione che mi muoveva era questa: riservare all'infermità di mente una disciplina giuridica uniforme. C'è un sistema che riguarda le persone pericolose per infermità di mente che non abbiano compiuto reati: in questo caso è previsto il ricovero in ospedali psichiatrici, cioè una cura medica che viene praticata con particolari formalità giuridiche trattandosi di una limitazione della libertà personale.

Se il pericolo è quello che ci preoccupa e se l'armonia o una pretesa di organicità è il fine al quale dovremmo tendere, ecco che dovremmo poter unificare il trattamento delle persone pericolose: persone pericolose che abbiano dato manifestazione della loro pericolosità e persone pericolose che possono dare manifestazione della loro infermità di mente.

A seguito delle osservazioni del relatore e del Governo, mi rendo conto che questo non è possibile; presenterò comunque il mio emendamento sapendo già quale sarà la sua sorte. Debbo comunque chiarire che ho ommesso di precisare che in tale emendamento faccio un esplicito riferimento al trattamento usato per gli infermi di mente che non hanno delinquito.

In via subordinata propongo, inoltre, al secondo comma dell'articolo 222 del codice penale un emendamento tendente a sopprimere le parole: « Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e », perchè anche in questo caso siamo in presenza di un infermo di mente. È scientificamente provato che l'infermità di mente può essere causata anche da un fatto temporaneo: trattati anche giuridici riportano numerosi esempi di malattie mentali, che hanno una durata tempora-

nea e circoscritta, che si possono evidenziare anche con fatti di notevole gravità. Classico è il caso della madre con la febbre puerperale che spesso viene colta da una infermità temporale di mente e che può compiere, in quello stato che è temporaneo e non destinato a ripresentarsi, atti anche gravi.

Ci preoccupiamo dell'allarme sociale. D'accordo; ma è pur vero che la società ha progredito e si rende conto di essere in presenza di una puerpera le cui facoltà mentali sono state temporaneamente obnubilate da febbre puerperale; la società capisce perchè questa puerpera viene prosciolta, perchè non si infierisce contro di lei, capisce perchè non si può più assoggettare il pazzo al trattamento riservatogli nel medio evo, cioè quando lo si buttava in galera!

Quindi, in via principale presento l'emendamento di cui ho già dato lettura e in via subordinata chiedo che comunque nel secondo comma dell'articolo 222 del codice penale vengano soppresse le parole: « Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e ».

MARIANI. Ho avuto occasione di trattare il caso cui ha accennato il senatore Petrella, cioè di una puerpera affetta da febbre puerperale che ha gravemente colpito la suocera ed è stata prosciolta in istruttoria per totale incapacità di intendere e di volere. Debbo, però, far osservare che in questo caso non c'entra il giudizio di pericolosità e che non si tratta di una infermità psichica ma di una infermità fisiologica o fisica che viene individuata nella incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. Quindi, questa puerpera non viene ricoverata, tanto è vero che in questi casi si ricorre alla Corte di appello per quel tale procedimento per cui, se dovessero essere applicate le misure di sicurezza, la Corte d'appello può eliminarle facendo presente che non si tratta di un'infermità psichica, ma di una incapacità di intendere e di volere derivante da una temporanea alterazione fisica o fisiologica.

Quindi, mentre apprezzo le osservazioni del senatore Petrella, perchè chi è ammalato

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

to deve essere curato e non è indispensabile che la cura duri dieci anni, faccio tuttavia presente che non esiste alcun riferimento tra esse e la questione della pericolosità sociale. Non mi sembra che l'una cosa sia collegata all'altra.

DE CAROLIS. La parte dell'articolo 222 che più mi fa pensare è proprio quella dove si dice: « Non si fa luogo a giudizio di pericolosità » (su questo concetto è già intervenuto il senatore Petrella) e l'altra: « la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni ».

Le tecniche di cura sono così cambiate in questi ultimi anni che voler far derivare una durata minima di cura dalla gravità del reato commesso non solo mi sembra del tutto anacronistico ma anche contrario ai principi che attualmente la scienza medica, per quello che è possibile fare in questo campo, applica nella terapia dei malati di mente. Il ricovero potrebbe essere benissimo necessario per una durata inferiore a dieci anni, anche se per il fatto commesso la legge stabilisce una pena della reclusione superiore a venti anni, come potrebbe essere inferiore a cinque anni la durata della cura anche se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Le preoccupazioni dei colleghi potrebbero anche essere prese in considerazione ora, se non avessimo già fissato un principio di carattere generale nell'articolo 71, già approvato: « La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose ». Quindi, nell'ipotesi che l'imputato che deve rimanere dieci anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario venga giudicato sano dopo un anno, è chiaro che il suo avvocato si rivolgerà al giudice perchè si proceda all'accertamento della pericolosità dello stesso. In caso positivo, il magistrato potrà dimmetterlo dall'ospedale psichiatrico sostituendo alla misura detentiva quella della li-

bertà vigilata. L'articolo 207 del codice penale è una grande valvola di sicurezza che abbiamo messo in mano al magistrato per attutire gli effetti negativi dell'automatismo delle misure di sicurezza.

Quindi, ritengo che l'articolo 74 possa senz'altro essere approvato, anche perchè accogliendo l'emendamento Petrella, nel caso di un imputato rinchiuso nell'ospedale psichiatrico per totale infermità di mente chi determina il tempo indeterminato? I tecnici, i quali ad un certo momento diranno che l'imputato è guarito per cui dovrà essere dimesso?

DE CAROLIS. Se viene dimesso sconta la pena detentiva.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Non può farlo totalmente. Ecco perchè dobbiamo mantenere questa strutturazione.

PRESIDENTE. Rispetto alle previsioni del codice penale attuale sulla durata minima del ricovero in manicomio giudiziario, noi abbiamo operato qui una sorta di inasprimento. Mi spiego. Il codice penale vigente prevede che « La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l'ergastolo (ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni). Ora a me sembra che il testo al nostro esame venga a prevedere un periodo di durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario che è maggiore, rispetto al codice vigente, per alcuni reati gravi, non puniti oggi con l'ergastolo. Così ad esempio per l'omicidio semplice punito da ventuno a ventiquattro anni.

DE CAROLIS. Se non si vuole aggravare la situazione si deve dire: « superiore a trent'anni », perchè abbiamo previsto che la pena dell'ergastolo è sostituita con una pena della reclusione che va da trenta a quarant'anni.

2ª COMMISSIONE

16º RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Abbiamo unificato i più gravi delitti: l'omicidio è un delitto grave e quando diciamo « superiore a venti anni » comprendiamo anche l'omicidio.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. I dieci anni sono per i reati che vanno dall'omicidio in su e i cinque anni praticamente rappresentano lo spartiacque dall'omicidio in giù. Qui non si tratta di fare paragoni con il nostro codice penale o di prevedere un inasprimento o meno dello stesso; non si tratta di stabilire rapporti aritmetici sulla gravità della pena, ma di sancire un principio di natura generale che preveda una certa diversità di permanenza in funzione della gravità del reato. Ecco perchè nella norma si fa certamente riferimento all'ergastolo, ma anche a tante altre pene che prima non erano tassativamente indicate. Per questi motivi ritengo che questa parte non debba essere mutata.

Per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Petrella, mi sembra di avere già esposto, nella mia precedente replica, i motivi per i quali credo che l'emendamento vada addirittura al di là delle intenzioni dello stesso proponente: con quella dizione rischiamo che la permanenza di un ammalato negli ospedali psichiatrici duri tutta la vita. Sono, invece, d'accordo con il senatore Petrella sulla soppressione, al secondo comma, delle parole: « non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e », perchè rappresenterebbe veramente una contraddizione del sistema.

V I V I A N I . Poichè siamo in tema di emendamenti, provvediamo anche a risolvere la questione giustamente posta in rilievo dal presidente.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Stiamo veramente esagerando! Ad un certo punto, solo perchè un uomo è dedito all'alcool, lo prosciogliamo, gli riduciamo il termine di permanenza in ospedale psichiatrico giudi-

ziario. È come se dicessimo a tutti: andate ad ubriacarvi, ammazzate la gente, tanto non vi applichiamo neppure le misure di sicurezza! Debbo dichiarare che sono nettamente contrario.

V I V I A N I . Nonostante tutta questa contrarietà, ritengo però che si sia trattato veramente di un *lapsus*, perchè noi intendevamo paragonare i dieci anni all'ergastolo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Intendevamo paragonare i dieci anni a qualcosa che comprendeva anche l'ergastolo.

V I V I A N I . Vorrei sapere per quale ragione dovremmo porre una norma di maggior rigore rispetto al Codice penale precedente. Durante i lavori della Sottocommissione non ho mai inteso manifestare questa intenzione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anzitutto qui non si tratta di maggior rigore, ma di circostanze obiettive. Abbiamo voluto stabilire una differenziazione tra reati di una certa gravità e reati di minore gravità, accumulando tutto nei dieci anni e nei cinque anni.

Teniamo presente, però, che si tratta di persone le quali, sia pure affette da alcoolismo, da sordomutismo, hanno commesso dei reati. E vorremmo adesso proscioglierle tranquillamente?

V I V I A N I . Ma dieci anni sono dieci anni!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In qualsiasi momento il giudice può rivedere la situazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Petrella di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1972)

Il senatore Petrella ha presentato un secondo emendamento, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 74 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

Dott. FRANCO BATTOCCHIO